

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 ottobre 2013

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Padule di Fucecchio». (13A08904)

(GU n.265 del 12-11-2013)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 di seguito denominata direttiva «Uccelli»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 7 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone

umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione V12 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Vista la Strategia nazionale per la Biodiversita' approvata con l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12;

Vista la delibera di Giunta della regione Toscana n. 231 del 15 marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo 2004, con la quale e' stata approvata la richiesta di riconoscimento dell'area «Padule di Fucecchio» quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar;

Riconosciuto l'importante ruolo ecologico che la vasta area denominata «Padule di Fucecchio» con le aree contigue del Bosco di Chiusi e della Paduletta di Ramone, site Valdinievole, a sud dell'Appennino Pistoiese, fra il Montalbano e le Colline delle Cerbaie, svolgono nel settore nord-occidentale della Regione dove sono parte del sistema ambientale delle zone umide che dalla piana fiorentina si spinge fino al mare in modo piu' o meno parallelo al corso dell'Arno e rappresenta un insieme di aree poco estese ma relitte di antichi e ben piu' ampi bacini lacustri e palustri che, per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono ridotte drasticamente;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico degli habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente significativi e diversificati sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora relitte o rare come l'erba vescica (*Utricularia australis*), il ninfoide (*Nymphoides peltata*), la ninfea comune (*Nymphaea alba*) e l'erba saetta (*Sagittaria sagittifolia*), con aspetti ormai rari di vegetazione idrofita ed elofita e prevalentemente con vegetazione idrofita inquadrabile nell'*Hydrocharition* nei fossi e nei canali, con il fragmiteto e grandi «gerbi» con *Carex elata* dominante, con la foresta igrofila planiziale nel Bosco di Chiusi dove si ritrovano imponenti esemplari di farnia (*Quercus robur*) e di cerrosughera (*Quercus*

crenata) e la lama paludosa nella Paduletta di Ramone, con piccoli popolamenti a sfagno (*Sphagnum* sp.pl.) e aggallati caratterizzati da felce reale (*Osmunda regabs*) tra la Paduletta e il Bosco di Chiusi;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta ed alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici e che vi si rinvencono regolarmente circa duecento specie ornitiche, fra cui molte comprese nell'elenco di cui alla direttiva «Uccelli», negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita-selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette» il cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*), il forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon*) la cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), la sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), l'airone rosso (*Ardea purpurea*), il gufo di palude (*Asia flammeus*), la moretta tabaccate (*Aythya tgroca*), il tarabuso (*Botaurus stellaris*), l'usignolo di fiume (*Cettia cern*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*), l'airone guardabuoi (*Bubukus ibis*), il verdone (*Carduelis chloris*), il cardellino (*Carduelis carduelis*), il corriere piccolo (*Charadrius dubius*), il mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*), il mignattino (*Chlidonias niger*), l'albanella reale (*Circus ganeus*), il beccamoscino (*articola juncidis*), la garzetta (*Egretta garzetta*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*), la gru (*Grus grus*), il cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), il tarabusino (*Ixobryhus minutus*), il torcicollo (*Iynx torquilla*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), la salciaiola (*Locustella luscinioides*), la cutrettola (*Motacilla flava*), la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), il rigogolo (*Oriolus oriolus*), il fenicottero (*Phoenicopterus rubel*), il priviere dorato (*Pluvialis apricaria*), il verzellino (*Serinus serinus*), la capinera (*Sylvia atricapilla*), il tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*) e il piro piro boschereccio (*Tringa glareola*);

Considerato che tra le specie elencate nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III della Convenzione di Berna nei biotopi in questione si rinvencono il tritone crestato italiano (*Trirurus carnifex*), la farfalla *Lycaena dispar*, l'Agrion di Mercurio (*Coenagrion mercuriale*);

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti;

Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Padule di Fucecchio» e parzialmente inserita all'interno del perimetro delle riserve naturali provinciali del Padule di Fucecchio istituite dalla Provincia di Pistoia con C.P. n. 61 del 27 maggio 1996 e dalla Provincia di Firenze con D.C.P. n. 136 del 21 settembre 1998 ed è inclusa nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, e Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva «Uccelli», «IT5130007 Padule di Fucecchio» e «IT5140010 Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone»;

Vista la nota prot. n. 5015 del 9 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto per l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana;

Vista la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 739 del 9 settembre 2013, trasmessa con posta certificata n. 233183 del 16 settembre 2013, con la quale e' stato espresso parere positivo in merito al detto decreto in riferimento all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Padule di Fucecchio» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1

La zona umida denominata «Padule di Fucecchio», ubicata nei Comuni di Larciano (Provincia di Pistoia), Ponte Buggianese (Provincia di Pistoia), Pieve a Nievole (Provincia di Pistoia), Monsummano Terme (Provincia di Pistoia), Cerreto Guidi (Provincia di Firenze) e Fucecchio (Provincia di Firenze) e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Toscana, le provincie di Pistoia e Firenze, i comuni di Larciano, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Cerreto Guidi e Fucecchio assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di Polizia.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: Orlando

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico



13A08904

